CAMERA DEI DEPUTATI N. 3536

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOGHETTA, CAPRILI, BACCIARDI, BOLOGNESI, CALINI CANAVESI, GALANTE, MUZIO, SESTERO GIANOTTI, FRANCESCO SPERANZA, MARINO, BRUNETTI, LENTO

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla realizzazione di edifici dell'Amministrazione postale

Presentata il 22 dicembre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Amministrazione postale ha realizzato da alcuni anni edifici per i servizi postali, utilizzando la procedura di « concessione di sola costruzione », e stipulando apposite convenzioni con la Società Italposte S.p.A. del gruppo IRI, poi denominata « Edilpro ».

Per la realizzazione di questi edifici si sono utilizzate leggi di finanziamento straordinario (legge 23 gennaio 1974, n. 15, legge 7 giugno 1975, n. 227, e legge 10 febbraio 1982, n. 39).

Con tali leggi e con questa procedura sono stati realizzati un migliaio di uffici, alcune migliaia di alloggi, decine di centri di meccanizzazione postale, decine di uffici di settore e centri operativi postali ed alcuni centri polifunzionali.

Il costo di questi interventi ammonta ad alcune migliaia di miliardi di lire (2.150 nel periodo 1982-1985). I costi degli edifici realizzati attraverso la concessione sono superiori del 50 per cento circa rispetto ai costi che si sarebbero ottenuti mediante il tradizionale appalto di opere pubbliche.

Il collaudo (tecnico e contabile) delle opere, fin dal 1984, è affidato, per la maggior parte, a dirigenti e direttivi dell'Amministrazione postale e di altre amministrazioni pubbliche. La stessa commissione di collaudo ha svolto il lavoro e ricevuto il compenso dalla Società Italposte. Ciò solleva molti problemi in quanto funzionari dell'Amministrazione postale hanno, in qualche modo, preso parte alla

scelta progettuale, alla scelta della concessione ed alle operazioni di esame ed approvazione dei progetti.

In particolare, appare evidente che le procedure sono difformi da quelle previste dalle norme comunitarie, che vi è stata una errata erogazione dei compensi, non dovuti alla concessionaria perché compresi negli oneri a carico della stessa e che l'allineamento dei prezzi è stato sbagliato.

Per queste premesse, riteniamo necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per indagare sull'ampiezza del fenomeno, determinare i maggiori costi derivati all'Amministrazione postale e stabilire le responsabilità a livello amministrativo e ministeriale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle responsabilità politiche e di direzione inerenti alla costruzione di strutture e alloggi di proprietà dell'Amministrazione postale.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che sia osservato il criterio di proporzionalità tra i gruppi parlamentari, e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

ART. 3.

1. La Commissione ha, in particolare, il compito di accertare:

a) il ruolo e le responsabilità dei Governi, dei Ministri e dei sottosegretari di Stato responsabili in merito alle attività dell'Amministrazione postale;

b) il ruolo e le responsabilità dei dirigenti dell'Amministrazione postale;

c) i motivi delle scelte e le varie responsabilità;

d) i danni recati all'erario.

ART. 4.

1. Il Presidente della Commissione può richiedere ai dirigenti dell'Amministrazione postale e delle società da essa con-

trollate gli atti e i documenti che ritenga utili per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge.

ART. 5.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritiene necessarie e può stipulare convenzioni con organizzazioni di consulenza organizzativa o contabile.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

ART. 6.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

2. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche del regolamento.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro sei mesi dalla data di insediamento.

2. Entro i successivi trenta giorni la Commissione presenta a ciascuno dei due rami del Parlamento una relazione, unitamente ai verbali delle sedute ed ai documenti ed atti utilizzati.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3536
Lire 500